

IN BREVE n. 010-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

56° CONGRESSO FEDER.S.P.eV. 2019

56° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV.

Firenze dal 27/04/2019 al 01/05/2019


Grand Hotel Mediterraneo

Lungarno del Tempio 42/44 - Tel. 055 660241

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

DA INVIARE IMPROPROROGABILMENTE ENTRO il 31/03/2019 A

FEDER.S.P.E V. - Via Ezio 24 - 00192 Roma



AGENZIA ENTRATE - BONUS ECOLOGICO PER AUTO: ON LINE IL SITO PER IDENTIFICARSI da FiscoOggi del 1 marzo 2019

Dalle 12 di oggi è possibile l'accesso alla piattaforma del Mise dedicata alla registrazione per l'accesso all'agevolazione. La prima fase è riservata esclusivamente ai concessionari

Parte oggi a mezzogiorno l'operazione ecobonus, con l'apertura di una [piattaforma](#) sul sito del ministero dello Sviluppo economico. L'iniziativa prevede la corresponsione di contributi per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione di CO₂. Il contributo spetta per le automobili acquistate - anche in *leasing* - e immatricolate in Italia tra 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Come specifica il Mise, non sarà un *click day* e non sarà necessario affrettarsi per lasciare i propri dati. La prima fase di apertura dello sportello, infatti, sarà dedicata alla registrazione dei concessionari. Solo in un secondo tempo, dopo apposita comunicazione da parte del ministero, si aprirà la seconda fase e si potrà prenotare l'incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Per tenere informati gli interessati, sulla piattaforma del Mise sarà presente, oltre alla scheda contatto e al numero verde per chiedere informazioni, un contatore per rendersi conto in tempo reale della disponibilità residua del bonus.

LEGGI IN (CTRL + clic)

CORTE COSTITUZIONALE - PUBBLICAZIONE REDDITI SOLO PER I PUBBLICI DIRIGENTI APICALI da DplMo - fonte: Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 depositata il 21 febbraio 2019, ha dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione on line dei dati personali sul reddito e sul patrimonio previsti per i titolari di incarichi politici.

Cade, dunque, l'obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali.

La Corte ha ritenuto irragionevole il bilanciamento operato dalla legge tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

In vista della trasformazione della Pa in una "casa di vetro", il legislatore può prevedere strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni purché, però, la loro conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente collegata all'esercizio di un controllo sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'impiego virtuoso delle risorse pubbliche.

Secondo la Corte, l'attribuzione a questi dirigenti di compiti di elevatissimo rilievo – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa – rende non irragionevole che, solo per loro, siano mantenuti, allo stato, gli obblighi di trasparenza di cui si discute.

ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.20/2019 (documento 055)

CU 2019


Per la Finanziaria del 2017 la consegna della certificazione unica (CU) del periodo di imposta precedente va consegnato al dipendente, pensionato o lavoratore autonomo entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il CU 2019 riguardante il periodo 2018 andrebbe, dunque, consegnato entro il 31 marzo 2019, ma essendo domenica slitta al 1 aprile.

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo celebrativo dedicato all'Incontro di San Francesco con il Sultano, nell'ottavo centenario

Data di emissione 1 marzo 2019



Vignetta: riproduce uno degli affreschi che Giotto realizzò nella Basilica di San Francesco d'Assisi intitolato "La prova del fuoco davanti al Sultano", in cui è raffigurato San Francesco al cospetto del Sultano d'Egitto. Completano il francobollo le leggende "VIII CENTENARIO", "INCONTRO DI S. FRANCESCO CON IL SULTANO D'EGITTO - GIOTTO", "BASILICA PAPAIE DI S. FRANCESCO - ASSISI", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B". Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Matera Capitale della Cultura

Data di emissione 4 marzo 2019



La vignetta raffigura un panorama della città di Matera nota soprattutto come "la città dei Sassi".

PUBBLICO IMPIEGO - VERSAMENTO CONTRIBUTIVO OLTRE IL MASSIMALE

L'articolo 21 del DL 4/2019 prevede che i pubblici dipendenti possano optare per il versamento della contribuzione anche sulla quota eccedente il massimale contributivo nei settori in cui lo Stato non partecipa alla formazione della pensione integrativa.

- **MASSIMALE CONTRIBUTIVO** - Il massimale è il tetto retributivo oltre il quale il reddito percepito sono è soggetto a contributo previdenziale.

➤ **DL 4/2019**

Articolo 21 . Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

➤ **INPS circolare n. 6/2019 punto 6**

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo[xiii], in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2019, a € 102.542,78, che arrotondato all'unità di euro è pari a € 102.543,00.

➔ **Anno 2019 massimale annuo della base contributiva euro 102.543,00**

Ricordiamo che, nei casi previsti, la parte eccedente il massimale non soggetta a contribuzione IVS, viene in parte destinata al finanziamento della previdenza complementare, inoltre che non per tutti i settori della Pubblica Amministrazione è prevista la previdenza complementare.

Appunto a questi lavoratori, a regime contributivo o optanti, per i quali non risultano attivate forma pensionistiche complementari partecipate dallo Stato quale datore di lavoro, è data ora col DL 4/2019 art.21 la possibilità di optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo e, conseguentemente, con maggior contribuzione destinato alla previdenza conseguire un più alto assegno di pensione. Insomma una forma di compensazione per la mancata attivazione della pensione di scorta.

Sarebbero interessati i magistrati ordinali, amministrativi e contabili; il personale delle carriere diplomatica e prefettizia; il personale Militare e delle forze di Polizia di Stato; il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori ed i ricercatori universitari.

La domanda di esclusione dal limite deve essere presentata entro il termine di sei mesi, decorrente dal 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del DL 4/2019), ovvero decorrente dalla data (se successiva alla precedente) di superamento del massimale, oppure dalla data di assunzione.

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO



2€ Italia 2019 Proof - 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci

Moneta commemorativa.

Dritto: particolare del dipinto Dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci.

In confezione Originale Zecca Italiana.

Diametro 27,75 mm - Peso 8,5 g - Tiratura 5.000 pz

€ 32,00 (Iva inclusa)

AZIONE SANITARIA

Organo di informazione del Sindacato dei Pensionati Sanitari

n.1 gennaio-febbraio 2019 - anno XXXVI



Manovra di Bilancio 2019-2021: ancora penalizzazioni alle pensioni

-Non solo pensioni, perché è negativo il giudizio sulla Manovra di Bilancio 2019-2021 di Michele Poerio

-Tagli che ti taglia...ora basta! di Marco Perelli Ercolini

-Quando un talk show politico diventa rissa di Leonardo Petroni

-Il Servizio Sanitario Nazionale ha 40 anni di Nicola Simonetti

-A proposito della sottoscrizione da parte dei politici a difesa della scienza di Pier Luigi Lando

-Carneade, chi era costui? di Amilcare Manna

-Brevisime considerazioni sul comportamento umano di Pino Messina

-Corsi di allenamento della memoria, solo la prevenzione ci salverà di Giancarlo Savorani e Stefania Naldi

-I nascondigli di Michelangelo di Peppino Aceto

-Matera 2019: Capitale europea della Cultura

-Disposizione decessuali di Cesare Puricelli

-56° Congresso Nazionale Feder.S.P.eV

-La serenità come sistema di vita della tarda età di Nicolò Rosario Lombardo

-Dieta...che confusione! di Antonino Arcoraci

-Ricordo di Roberto Davoli e di Ennio Cieri

LEGGI IN

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5c6e99b96ba6b.pdf

INPS - RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

L'INPS colla circolare n. 36 del 5 marzo 2019 fornisce indicazioni per l'applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Si prevede altresì la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà.

DECRETO-LEGGE n.4 del 28 marzo 2019

Art. 20 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente: «5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 36 del 5.03.2019 (documento 056)

In particolare (da PensioniOggi - <https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-come-cambiano-i-riscatti-secondo-il-dl-4-2019-6545354>)

Riscatto agevolato della laurea

Per quanto riguarda la nuova facoltà di riscatto agevolato della laurea il documento Inps non contiene grandi novità. Dal 29 gennaio 2019 l'articolo 20, co. 6 del DL 4/2019 ha introdotto un diverso sistema di calcolo **dell'onere di riscatto del corso di studi** di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo (cioè siano successivi al 31 dicembre 1995). In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Considerato che nel 2019 il minimale è di 15.878 euro l'onere per ogni anno da valorizzare è di 5.239,74€.

Il documento precisa che si tratta di una **facoltà aggiuntiva** (gli interessati possono, cioè, scegliere di versare l'onere con le precedenti regole, prendendo a riferimento la retribuzione dell'ultimo anno) e che l'operazione ha **efficacia sia ai fini del diritto che della misura della pensione**. La nuova facoltà, inoltre, riguarda esclusivamente le **domande presentate dal 29 gennaio 2019**, non è possibile, quindi, rideterminare l'onere rispetto a domande di riscatto che siano già state trattate.

Tuttavia se è iniziato il pagamento rateale, l'Inps indica che si potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo. Se il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporre una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPARMIO ENERGETICO: CONTROLLI **ENEA**

Domanda

Qual è la normativa che disciplina i controlli effettuati dall'Enea sul bonus per risparmio energetico?

Risponde G. Napolitano

L'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettua controlli, sia documentali sia in situ (attraverso sopralluoghi), per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013). Le procedure e le modalità per l'esecuzione dei controlli sono state definite dal Dm 11 maggio 2018.

ALLEGATO A PARTE - DM 11.05.2018 Min.Sviluppo Economico (documento 057)